



N. 57/bis-A

## **RELAZIONE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(FINANZE E TESORO)**

RELATORE Gianluca ROSSI

Comunicata alla Presidenza il 14 dicembre 2017

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo (n. 57/bis)

**d’iniziativa dei senatori AMATI, BERTUZZI, CANTINI, CHITI, CIRINNÀ, CUCCA, D’ADDA, FEDELI, Rita GHEDINI, GRANAIOLA, LAI, PAGLIARI, PEZZOPANE e PIGNEDOLI**

*(V. Stampato n. 57)*

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica il 6 ottobre 2016*

*(V. Stampato Camera n. 4096)*

*e dalla Camera dei deputati il 3 ottobre 2017*

**RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**con messaggio motivato in data 27 ottobre 2017 per una nuova deliberazione ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione (V. Doc. I, n. 2)**

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
– della 2 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
Disegno di legge: testo rinviato dal Presidente della Repubblica e testo proposto dalla Commissione .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - I rilievi contenuti nel messaggio con il quale il Presidente della Repubblica ha motivato il rinvio alle Camere del disegno di legge in discussione riguardano l'articolo 6. Questo prevede, al comma 2, la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 250.000 euro per le persone fisiche con ruoli di amministrazione o direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, nel caso di violazione del divieto di finanziamento di società operanti nel settore delle mine antipersona e delle munizioni a grappolo. A tale proposito il Capo dello Stato ha richiamato la disciplina recata dalle leggi n. 374 del 1997 e n. 95 del 2011. Quest'ultima, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo, prevede all'articolo 7 la reclusione da tre a dodici anni e la multa da 258.228 a 516.456 euro per i soggetti che forniscono assistenza finanziaria a favore di chi impiega, sviluppa, produce, acquisisce in qualsiasi modo, stocca, conserva o trasferisce munizioni a grappolo o loro parti. L'articolo 7 della legge n. 374 del 1997 prevede le medesime pene per i casi di utilizzo, vendita, cessione a qualunque titolo, esportazione, importazione e detenzione di mine antipersona o parti delle stesse, oppure di utilizzo o cessione di diritti di brevetto o tecnologie per la fabbricazione. Tale disciplina è fatta salva dall'articolo 9 della legge n. 106 del 1999, relativa alla ratifica e all'esecuzione della Convenzione di Ottawa del 3 dicembre 1997. Il finanziamento concesso per le attività vietate dall'articolo 7 integra uno dei comportamenti di cui all'articolo 1, comma 1, della Convenzione di Ottawa.

Le due previsioni incriminatrici richiamate derivano quindi dall'attuazione di obblighi recati da accordi internazionali ratifi-

cati dall'Italia, che richiedono esplicitamente l'imposizione di sanzioni penali volte a reprimere e prevenire ogni attività vietata dagli stessi. La modifica della disciplina descritta, così come configurata dal testo già approvato dal Parlamento, contrasterebbe pertanto con l'articolo 117 della Costituzione, che vincola l'esercizio della potestà legislativa al rispetto degli obblighi internazionali. Le leggi di esecuzione dei trattati summenzionati risultano contraddistinte da una forza tale da escludere che le attività di assistenza finanziaria alle attività proibite possano rimanere prive di sanzione penale.

La previsione originaria recata dall'articolo 6, comma 2, del disegno di legge in esame non contempla la clausola di salvaguardia penale; pertanto, in ragione del principio di specialità dell'illecito amministrativo posto dall'articolo 9 della legge n. 689 del 1981, priverebbe di rilievo penale le condotte dolose di finanziamento di soggetti qualificati, punite con sanzione amministrativa pecuniaria. Quelle avvenute prima dell'entrata in vigore della legge nel testo già approvato dalle Camere non potrebbero peraltro essere punite neanche con sanzione amministrativa a causa della mancanza di una disciplina transitoria.

Inoltre, i soggetti che prestino assistenza finanziaria senza appartenere all'ambito degli intermediari abilitati continuerebbero a essere soggetti alle sanzioni penali già richiamate. Risulterebbe dubbia la compatibilità di tale profilo con l'articolo 3 della Costituzione.

Tenuto conto dei rilievi esposti nel messaggio del Presidente della Repubblica la Commissione Finanze e tesoro ha inteso integrare il comma 2 dell'articolo 6 con formula atta ad assicurare la rilevanza penale delle condotte di assistenza finanziaria, da chiunque poste in essere, alle attività proibite dall'articolo 1.

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PALERMO)

**sul disegno di legge e sugli emendamenti**

7 dicembre 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ritenendo necessaria l'approvazione dell'emendamento 6.1, in considerazione dei rilievi formulati dal Capo dello Stato nel messaggio con il quale, ai sensi dell'articolo 74, primo comma, della Costituzione, ha chiesto alle Camere una nuova deliberazione in ordine alla legge approvata dal Senato il 6 ottobre 2016 e dalla Camera il 3 ottobre 2017.

Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento 6.1.

**PARERE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(GIUSTIZIA)

(Estensore: ALBERTINI)

**sul disegno di legge e su emendamento**

12 dicembre 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge e l'emendamento 6.1 ad esso riferito;

considerato il messaggio con cui il Capo dello Stato ha rinviato alle Camere il medesimo disegno di legge ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione;

rilevati i motivi contenuti nel predetto messaggio che, con riferimento all'articolo 6, comma 2, del disegno di legge, in ordine alla disciplina delle sanzioni amministrative comminate alle persone fisiche con ruoli di amministrazione o direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, nel caso di violazione del divieto di finanziamento di società operanti nel settore delle mine antipersona e delle munizioni a grappolo, evidenziano la mancanza di una clausola di salvaguardia penale, il che implicherebbe «in ragione del principio di specialità dell'illecito amministrativo posto dall'articolo 9 della legge n. 689 del 1981, l'effetto di privare di rilievo penale le condotte dolose di finanziamento poste in essere da soggetti qualificati, che risulterebbero sanzionate solo in via amministrativa»;

richiamate le indicazioni della giurisprudenza costituzionale, e in particolare, della sentenza n. 97 del 1987;

tenuto conto della più recente giurisprudenza di legittimità relativa al principio di specialità nel rapporto tra illecito penale e illecito amministrativo, e in particolare, delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 1963 del 2011 e n. 22225 del 2012;

esprime parere non ostativo a condizione che sia approvato l'emendamento 6.1.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: ZANONI)

**sul disegno di legge**

5 dicembre 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO RINVIATO  
DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge introduce il divieto totale al finanziamento di società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che, direttamente o tramite società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, svolgano attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni *cluster*, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. È altresì fatto divieto di svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni *cluster*, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.

2. Alle società di cui al comma 1 è preclusa la partecipazione ad ogni bando o programma di finanziamento pubblico.

3. I divieti di cui al comma 1 valgono per tutti gli intermediari abilitati come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*). È altresì fatto divieto alle fondazioni e ai fondi pensione di investire il proprio patrimonio nelle attività di cui al comma 1.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*(Finalità)*

*Identico*

(Segue: *Testo rinviato dal Presidente della Repubblica*)

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «intermediari abilitati»: le società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane, le banche italiane, le società di gestione del risparmio (SGR) italiane, le società di investimento a capitale variabile (SICAV), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ivi inclusi i confidi, le banche di Paesi membri dell'Unione europea, le imprese di investimento di Paesi membri dell'Unione europea, le banche extracomunitarie, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le fondazioni di origine bancaria e i fondi pensione;

b) «finanziamento»: ogni forma di supporto finanziario effettuato anche attraverso società controllate, aventi sede in Italia o all'estero, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società di cui al presente articolo;

c) «mina antipersona»: ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata a Ottawa il 3 dicembre 1997, di cui alla legge 26 marzo 1999, n. 106, una mina progettata in modo tale da esplodere a causa della presenza, prossimità o contatto di una persona e tale da incapacitare, ferire o uccidere una o

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

(Definizioni)

*Identico*



(Segue: *Testo rinviato dal Presidente della Repubblica*)

più persone. Le mine progettate per essere detonate dalla presenza, prossimità o contatto di un veicolo, invece che di una persona, e dotate di dispositivi di anti manipolazione, non sono considerate mine antipersona per il solo fatto di essere così congegnate;

d) «mina»: una munizione progettata per essere posta sotto, sopra o presso il terreno o qualsiasi altra superficie, e per essere fatta esplodere dalla presenza, prossimità o contatto di una persona o veicolo;

e) «munizioni e submunizioni *cluster*»: ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, di cui alla legge 14 giugno 2011, n. 95, ogni munizione convenzionale idonea a disperdere o rilasciare submunizioni esplosive ciascuna di peso inferiore a 20 chilogrammi, fatte salve le specifiche di esclusione indicate dalle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 2 della Convenzione;

f) «organismi di vigilanza»: la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) e gli eventuali altri soggetti cui sia attribuita in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati di cui alla lettera a).

### Art. 3.

*(Compiti degli organismi di vigilanza)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di vigilanza emanano, di concerto tra loro, apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati onde contrastare il finanziamento della produzione, utilizzo, assemblaggio, ripara-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

### Art. 3.

*(Compiti degli organismi di vigilanza)*

*Identico*

(Segue: *Testo rinviato dal Presidente della Repubblica*)

zione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster e di loro singoli componenti. Nello stesso termine, i medesimi organismi di vigilanza provvedono a redigere e pubblicare l'elenco delle società di cui all'articolo 1, comma 1, e ad indicare l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale del medesimo elenco.

2. Nell'ambito dei compiti riguardanti l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i controlli dei flussi finanziari sono estesi alle imprese e alle società di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 4.

*(Compiti degli intermediari)*

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, gli intermediari finanziari provvedono ad escludere dai prodotti offerti ogni componente che costituisca supporto finanziario alle società incluse nel predetto elenco.

Art. 5.

*(Verifiche)*

1. Al fine di verificare il rispetto dei divieti di cui all'articolo 1, la Banca d'Italia può richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli stessi.

2. Gli organismi di vigilanza provvedono, nell'ambito delle ispezioni e dei controlli a

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

*(Compiti degli intermediari)*

*Identico*

Art. 5.

*(Verifiche)*

*Identico*

(Segue: *Testo rinviato dal Presidente della Repubblica*)

carico dei soggetti vigilati, anche a controlli specifici di valutazione dell'attività connessa alla funzione di *compliance* in relazione ai divieti di cui alla presente legge.

Art. 6.

(*Sanzioni*)

1. Gli intermediari abilitati i quali non osservino i divieti di cui all'articolo 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150.000 a euro 1.500.000, per i casi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, i quali non osservino i divieti di cui all'articolo 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo comporta la perdita temporanea, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per i rappresentanti legali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(*Sanzioni*)

1. *Identico.*

2. **Salvo che il fatto costituisca reato**, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, i quali non osservino i divieti di cui all'articolo 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000.

3. *Identico.*

(Segue: *Testo rinviato dal Presidente della Repubblica*)

Art. 7.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

*(Entrata in vigore)*

*Identico*